



NOTA RIEPILOGO DELLE NORME SULLA SCUOLA DI INTERESSE PER I COMUNI

A cura dell'Area Istruzione, Politiche educative, edilizia scolastica e impiantistica sportiva ANCI

La Camera dei deputati ha approvato il 30 dicembre 2021 (G.U n. 310 del 31 dicembre 2021), in via definitiva, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che contiene per i Comuni norme di interesse in materia di scuola delle quali si riporta a seguire un riepilogo.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ARTICOLO 1	COMMENTO ANCI
Comma 172. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera <i>dsexies</i>) è sostituita dalla seguente:	Risorse spesa corrente ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia E' incrementato, con risorse aggiuntive, il fondo di solidarietà comunale a favore dei Comuni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del

« *d-sexies*) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo *standard* al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituitile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

servizio di asilo nido, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni. Lo stanziamento è pari a: 120 milioni di euro per l'anno 2022, 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il contributo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il PNRR.

finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

Comma 173. All'articolo 243, comma 2, lettera *a*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido ».

Il Comma 173 dispone l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (ex art. 243 TUEL)

<p>Comma 174 Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera <i>d-septies</i>) è aggiunta la seguente: « <i>d-octies</i>) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni <i>standard</i>, tenendo conto, ove disponibili, dei costi <i>standard</i> relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in</p>	<p>Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili</p> <p>E' incrementato il Fondo di solidarietà comunale, con l'istituzione di una quota, a favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sicilia e Sardegna, destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Lo stanziamento è pari a: 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall'anno 2027.</p> <p>Il contributo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, Istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni <i>standard</i>.</p> <p>Si tratta di una misura positiva che si va ad aggiungere alle richieste che ANCI aveva chiesto in materia di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni disabili.</p>

<p>caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».</p>	
<p>Comma 179 Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità », con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022</p> <p>Comma 180 Il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.</p>	<p>Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità</p> <p>I commi 179,180 prevedono un'importante novità per il potenziamento dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili, funzione svolta dai Comuni nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.</p> <p>Viene istituito per la prima volta, grazie anche alle richieste dell'ANCI nelle ultime Leggi di Bilancio, un Fondo dedicato con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro così distribuita:</p> <ul style="list-style-type: none"> -70 milioni di euro da erogare direttamente agli enti territoriali; per l'individuazione dei criteri sarà emanato un decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, MEF e Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno; -30 milioni di euro direttamente ai Comuni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. <p>Il fondo consente ai Comuni di ricevere direttamente le risorse per svolgere servizi di assistenza all'autonomia e</p>

	<p>alla comunicazione per gli alunni disabili; si ricorda infatti che la spesa sostenuta dai Comuni per questo servizio negli ultimi anni è aumentata</p>
<p>Comma 326 Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p>	<p>Proroga incarichi temporanei di personale docente e ATA con contratto a tempo determinato per emergenza Covid-19</p> <p>E' prorogato il termine dei contratti a tempo determinato per incarichi temporanei per docenti e personale fino al termine dell'as 2021/2022 per docenti e personale ATA per corrispondere alle esigenze connesse con l'emergenza sanitaria.</p> <p>Per l'attuazione della misura è incrementato di 400 mln per il 2022 di euro il fondo Ministero Istruzione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 235 dl 34/20 convertito in Legge 77/20).</p> <p>Si tratta di una richiesta che L'ANCI aveva avanzato in sede di Conferenza Unificata nell'approvazione del Piano di ripresa delle attività scolastiche</p>
<p>Comma 328 Per l'anno 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</p>	<p>Contributo scuole infanzia paritarie</p> <p>La norma prevede che per l'anno 2022 venga assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, un contributo di 20 milioni di euro che va ad aggiungersi alle risorse già stanziare con Legge di Bilancio 178/20, ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>

<p>Comma 343 All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « l'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024 ». All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le parole: « e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024 ». 344. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi</p> <p>La norma estende anche all'anno scolastico 2022/2023 la disciplina derogatoria prevista per l'anno scolastico 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni che resta a 500 (300 nelle isole e comuni montani) necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva. Per la misura sono stanziati circa 40 milioni di euro.</p>
<p>Comma 344 Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente</p>	<p>Interventi per dimensionamento classi numerose</p> <p>La norma concerne misure per il dimensionamento delle classi numerose, finalizzata a favorire il diritto allo studio da parte di soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero Istruzione è autorizzato ad istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal dlgs 81/2009.</p> <p>E' prevista l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il MEF, la cui attuazione è affidata agli Uffici scolastici regionali per individuare gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di</p>

	<p>dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga.</p>
<p>Comma 415 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 51, le parole: « di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 »; b) dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti: « 53-bis. Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente: a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. 53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 »; c) al comma 54, le parole: « Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53 » sono sostituite dalle seguenti: « Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis ».</p>	<p>Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore di enti locali</p> <p>La norma prevede l'incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell'assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.</p>
<p>Comma 533 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 63, le parole: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno</p>	<p>Manutenzione scuole</p> <p>Vengono incrementate le risorse a favore delle Città Metropolitane e delle Province per interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione di incremento dell'efficienza energetica, e di cablaggio interno delle scuole, nel limite complessivo di 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro</p>

<p>2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036 »; b) al comma 64, al primo periodo, le parole: « 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036 » e, al secondo periodo, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti ».</p>	<p>per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.</p> <p>Tali contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con DPCM, di concerto con il MEF, MIT, Interno e Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 giugno 2022 per il periodo 2023-2029 ed entro il 30 giugno 2029 per il periodo 2030-2036.</p>
<p>(Tabella 7 – Ministero Istruzione decreto Mef 31 dicembre 2021)</p>	<p>Incremento contributo per il rimborso del pasto al personale scolastico statale e TARSU nelle scuole</p> <p>Un'importante novità riguarda l'incremento di risorse per il rimborso mensa per il personale scolastico statale e TARSU scuole come richiesto da diversi anni dall'ANCI nelle Leggi di bilancio e che ha trovato finalmente risposta positiva grazie alle interlocuzioni portate avanti con i ministeri competenti.</p> <p>Nella Tabella 7 Ministero Istruzione allegata al decreto MEF 31 dicembre 2021, sono previsti incrementi a favore dei Comuni per il 2022, 2023 e 2024 pari a 42 milioni di euro per il rimborso per la mensa del personale scolastico statale (insegnanti e personale ATA) e circa 11 milioni di euro per il rimborso TARSU scuole.</p> <p>Attualmente è riconosciuto ai Comuni, per il costo sostenuto per i pasti degli insegnanti e del personale ATA statale nelle mense comunali, un rimborso parziale che ammonta complessivamente a 62 milioni di euro (meno di 2,80 euro per ciascun pasto a fronte di un importo medio</p>

reale di circa 6 euro). Mentre ammonta attualmente a 38,734 milioni, il rimborso del contributo TARSU nelle scuole.

Gli incrementi di risorse previsti nella Legge di Bilancio per 2022 consentiranno ai Comuni di avere maggiori rimborsi, nonostante ciò, l'ANCI continuerà a rappresentare l'esigenza di adeguare le risorse alle spese effettivamente sostenute dai Comuni per la mensa per il personale statale e per la TARSU.